



ECM Triennio 2020-2022

Il nuovo triennio valido per l'ottenimento dei crediti ECM è in vigore dal 1° gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2022, e per semplicità da ora lo definiremo triennio 2020-2022.

I crediti conseguiti vengono considerati per triennio e non per anno.

Ogni iscritto potrà verificare la propria situazione di partenza all'inizio di ogni triennio registrandosi su: www.cogeaps.it sito del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) dove c'è il prospetto dei crediti da acquisire per ogni anno o rivolgendosi all'Ordine, in quanto l'ammontare dei crediti è sempre individuale e varia per ciascuno in seguito ai diversi criteri applicati ai quali si ha diritto.

E' possibile consultare anche il sito dell'Age.Na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) che ha una sezione specifica per accreditare gli eventi ECM secondo le indicazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua.

Quando si segue un convegno o un evento ECM il provider ECM accredita il corso inserendo i dati sul sito AGENAS e deve poi provvedere ad inserire tutti i dati dei discenti sul medesimo sito.

Quando si fa il primo corso ECM in aula i dati del corso sono inseriti e condivisi da Age.Na.S. e Co.Ge.A.P.S.

Su Age.Na.S. ci si registra sul sito: <https://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx> e si consulta MyECM.

Si parte tutti sempre da un obbligo formativo standard pari a 150 crediti per triennio al quale possono essere automaticamente applicate all'apertura del nuovo triennio le seguenti riduzioni, esempio:

- 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente hanno soddisfatto il proprio dossier formativo di gruppo dato a tutti dalla FNOMCeO.

Esempio di schermata su sito Co.Ge.A.P.S.

| Triennio 2020 - 2022 | |
|--|-------|
| Obbligo formativo standard triennio | 150.0 |
| Riduzione derivante da formazione del triennio precedente | 30 |
| Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente | 20 |
| Obbligo formativo triennio 2022/2022 | 100.0 |



ECM Triennio 2020-2022

Nell'esempio sopra descritto, il sanitario nel precedente triennio aveva maturato tra i 121 e i 150 crediti ottenendo una riduzione di 30 crediti, e ulteriori 20 crediti per aver soddisfatto i requisiti del dossier formativo FNOMCeO.

Nell'anno 2020 è stata aggiunta una ulteriore riduzione di 10 crediti per gli iscritti che nel triennio precedente avevano ottenuto crediti relativi a corsi su vaccini e strategie vaccinali.

A parità di requisiti dalla situazione precedente alcuni iscritti si troveranno la seguente ulteriore riduzione:

| Triennio 2020 - 2022 | |
|--|-------|
| Obbligo formativo standard triennio | 150.0 |
| Riduzione derivante da formazione del triennio precedente | 30 |
| Riduzione per il soddisfacimento del dossier formativo nel triennio precedente | 20 |
| Riduzione per partecipazione eventi vaccino | 10 |
| Obbligo formativo triennio 2020/2022 | 90.0 |

Nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, sono state emanate la Legge 6 giugno 2020, n.41, art.2-ter e la Legge 17 luglio 2020 n.77 art.5 bis che hanno stabilito che: "i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n.244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19".

Abbiamo provveduto a richiedere al Co.Ge.A.P.S. come si applicherà nel triennio 2020/2022 tale bonus pari ad un totale di 50 crediti, ma non sono ancora state fornite indicazioni operative e quindi, al momento non si è ancora in grado di fornire informazioni in merito alle modalità di attribuzione del bonus.

Invece, da contatti telefonici informali, è emerso che il termine ultimo per conseguire formazione per sanare eventuali situazioni di debito formativo del 2017-2019 è il 31 dicembre 2021, tenendo in considerazione che la data fine evento deve essere (al massimo) il 31 dicembre 2021.

Ciò significa che si possono utilizzare crediti acquisiti fino al 31 dicembre 2021 di eventi che si chiudono alla medesima data: una volta che i crediti sono stati trasmessi e sono presenti nel profilo, il professionista potrà spostarli al triennio precedente anche se l'operazione di spostamento avverrà nel 2022.

Se l'evento si chiude nel 2022, anche se i crediti sono stati acquisiti entro il 31 dicembre 2021 (compreso), tali crediti non possono essere spostati al triennio precedente, fa fede la data fine evento al 31 dicembre 2021.



ECM Triennio 2020-2022

In attesa dell'ufficialità di queste specifiche, si rammenta che i crediti conseguiti vengono considerati per triennio e non per anno, quindi eventuali crediti conseguiti nell'anno 2020 saranno comunque validi per tutto il triennio.

Rammentiamo infine tutte le possibilità che ha il sanitario nel triennio di conseguire crediti:

- partecipare a corsi residenziali/webinar e/o FAD;
- costruire il proprio Dossier Formativo che può essere individuale, ove costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del Co.Ge.A.P.S., sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, o di gruppo;
- tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione sull'ammontare totale dei crediti.